

MER 19 DICEMBRE 2018

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PUBBLICA IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER IL 2019

Come ogni anno il **MIT** pubblica il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti. Il provvedimento (che deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) **entrerà in vigore il 1 gennaio 2019.**

In totale saranno **76 i giorni** i giorni totali in cui saranno in vigore i divieti di circolazione.

Facciamo una **breve sintesi** del contenuto del decreto, rimandando ad ulteriori approfondimenti nei nostri futuri articoli.

Qual è l'ambito di applicazione del decreto?

Il decreto disciplina i divieti di circolazione **dei veicoli adibiti per il trasporto di cose**, di massa

complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane.

A quali veicoli si applica il divieto?

Il divieto si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui **all'art 54 del CDS** nonché alle macchine agricole di cui **all'art 57 del CDS.**

Quali sono i giorni oggetto di divieto?

I giorni oggetto di divieto sono i seguenti

MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
GENNAIO	1	martedì	09,00	22,00
	6	domenica	09,00	22,00
	13	domenica	09,00	22,00
	20	domenica	09,00	22,00
	27	domenica	09,00	22,00
FEBBRAIO	3	domenica	09,00	22,00
	10	domenica	09,00	22,00
	17	domenica	09,00	22,00
	24	domenica	09,00	22,00
MARZO	3	domenica	09,00	22,00
	10	domenica	09,00	22,00
	17	domenica	09,00	22,00
	24	domenica	09,00	22,00
	31	domenica	09,00	22,00
APRILE	7	domenica	09,00	22,00
	14	domenica	09,00	22,00
	19	venerdì	14,00	22,00
	20	sabato	09,00	16,00
	21	domenica	09,00	22,00
	22	lunedì	09,00	22,00
	25	giovedì	09,00	22,00
	28	domenica	09,00	22,00
MAGGIO	1	mercoledì	09,00	22,00
	5	domenica	09,00	22,00
	12	domenica	09,00	22,00
	19	domenica	09,00	22,00

Sono previste delle agevolazioni?

SI il decreto agli art. 3/4/5/6 prevede delle agevolazioni . Per individuare se fate parte di questa categoria vi invitiamo ad approfondire leggendo il decreto che alleghiamo all'articolo.

Ci sono delle novità rispetto agli anni precedenti?

Riservandoci di approfondire ulteriormente in futuro il decreto Divieti riportiamo alcune novità:

- **PORTO DI GENOVA:** deroga per i veicoli diretti/provenienti dal Porto di Genova, con un posticipo di 4 ore dall'inizio del divieto ed un anticipo di 4 ore del termine di fine del divieto stesso;

- **- INTERPORTI:** è stato ampliato il numero degli interporti (**ART. 6**) "*Per i veicoli diretti agli interporti dirilevanza nazionale, come definiti dalle legge4 agosto 1990, n. 240*"
 - Bari
 - Bologna
 - Catania
 - Cervignano (UD)
 - Jesi (AN)
 - Livorno
 - Marcianise (CE)
 - Nola (NA)
 - Novara
 - Orte (VT)
 - Padova
 - Parma
 - Pescara
 - Prato
 - Rivalta Scrivia (AL)
 - Torino
 - Vado Ligure (SV)
 - Venezia
 - Verona)

ed ai **terminal intermodali** collocati in **posizione strategica**

- Busto Arsizio (VA)
- Domodossola (VB)
- Melzo (MI)
- Milano smistamento
- Mortara (PV) -
- Portogruaro (VE)
- Rovigo
- Trento
- Trieste
- Voltri (GE))

che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore

”

- **ADR (art. 12):** sono state ricomprese le merci di classe 7 (radioattivi) oltre a quelle della classe 1 (esplosivi) con la deroga per i combustibili liquidi e gassosi già prevista in passato; **al comma 3** viene regolamentato anche il trasporto effettuato di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonn.

- **POSTICIPAZIONI ORARIE PER L'ESTERO:** viene chiarito che tale beneficio deve essere goduto nello stesso giorno del divieto; ne viene quindi contestualizzato l'utilizzo. *“Per i veicoli **provenienti dall'estero con un solo conducente**, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento CE n. 561/2006 e successive modifiche, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'articolo 2, il posticipo di cui al **comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.**”*

Per approfondimenti:

SCARICA IL DECRETO